



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile dei Servizi

N. 066/14-1

Oggetto: Autorizzazione all'apposizione di tre preinsegne Bed & Breackfast "Casa Cristina"

L'anno Duemilasedici, addì Ventisette del mese di Maggio, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

Vista l'istanza presentata in data 26/05/2016 al n. 2488 di protocollo generale dalla Sig.ra Thomas Christina Maria Bernadette, nata a Utrech il 01/10/1959, residente in Ripabottoni alla via Matteo Renati Imbriani n. 22, quale rappresentante legale della ditta: Bed & Breakfast "Casa Cristina" volta ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione di n. 3 preinsegne lungo le strade del centro abitato di Ripabottoni;

Visto:

- l'art. 47 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada cui al DPR 16/12/1992, n. 495, che al comma 2 recita:
Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- l'art.51 del medesimo regolamento cui al DPR 16/12/1992, n. 495 che al comma 5 dispone:
Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
- l'art.23, comma 1 del Codice approvato con D.Lgs.30/04/1992, n.285 che dispone:
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla

prescritta segnaletica.

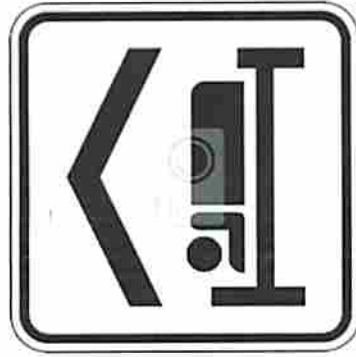
- l'art.17, comma 1 bis del D.Lgs. 15/11/1993, n.507 che, aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 311, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dispone:
1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.
- il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale.

Considerato che il Comune di Ripabottoni non ha mai adottato il regolamento in materia di pubblicità stradale;

Attestata la competenza comunale al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.23, comma 4, del già citato Codice della Strada approvato con D.Lgs.30/04/1992, n.285;

D E T E R M I N A

1. **di autorizzare l'installazione di n. 3 preinsegne**, lungo le strade del centro abitato di Ripabottoni, da parte della **Sig.ra Thomas Christina Maria Bernadette**, nata a Utrech il 01/10/1959, residente in Ripabottoni alla via Matteo Renati Imbriani n. 22, quale rappresentante legale della ditta: **Bed & Breakfast "Casa Cristina"** di cui al seguente prospetto:
 - a. **Angolo Via Diaz - C.so Vitt.Emanuele** (Lato Via Diaz) su palo esistente parallelamente al senso marcia di Via A.Diaz;
 - b. **Angolo C.so Garibaldi - Via T. e Trento** su ringhiera esistente parallelamente al senso marcia di Via Triste e Trento lato casa Auriemma;
 - c. **Angolo Via Roma - M.R.Imbriani** su palo esistente sotto cartello Via M.R.Imbriani e parallelamente al senso marcia di detta Via M.R.Imbriani;
2. **i cartelli non dovranno essere di dimensioni maggiori a mt. 1 x 0,20;**
3. **i cartelli autorizzati dovranno essere conformi al modello presentato a questi uffici e di cui copia allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;**
4. **È fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di:**
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
5. **La presente autorizzazione:**
 - a) è assoggettata a tutte le prescrizioni di cui alle norme richiamate;
 - b) può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di sicurezza, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo;
 - c) è da considerare a titolo gratuito in quanto rientrante nelle disposizioni di cui all'art.17, comma 1 bis, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507 citato in premessa;



Casa Cristina
Bed & Breakfast

6. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 07/08/1990, n.241:
- a. **l'Amministrazione competente al rilascio è il Comune di Ripabottoni;**
 - b. **il responsabile del procedimento**, per il Comune di Ripabottoni, è il sottoscritto La Marca Walter, Responsabile dei Servizi Comunali contattabile ai numeri telefonici / FAX 0874/847103 - 0874/847373 oppure via E-Mail a *amministrazione@comuneripabottoni.it* ovvero posta certificata *amministrazione@pec.comuneripabottoni.it*;
 - c. **L'accesso agli atti potrà essere effettuato**, senza alcuna formalità, tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle 13.00 presso gli uffici siti in C.so Garibaldi 19 – 86040 Ripabottoni;
 - d. Il procedimento è da intendersi concluso con il presente provvedimento.
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Diretta interessata e al Comandante della locale Stazione Carabinieri per doverosa conoscenza.

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **27 MAG. 2016** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971.).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marca Walter

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 Lì, **27 MAG. 2016**



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter

N. **213**

Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **27 MAG. 2016** per anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.

Ripabottoni,

27 MAG. 2016

IL MESSO NOTIFICATORE

Saverio G. M.